

**CONVENZIONE PER L'OSPITALITA' DI N. 1 BORSA/E DI STUDIO PER IL DOTTORATO
DI RICERCA IN Heritage Science
39° CICLO
(DM 118/2023)
CUP B53C23003560006**

tra

Il Dipartimento di Scienze dell'Antichità, C.F. n. _____ n. 02133771002_, rappresentato dal Direttore pro-tempore, nella persona del prof. Giorgio Piras, nato a Roma il 15/12/1967, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede del Dipartimento in Via _____ Via Piazzale Aldo Moro 5_, CAP 00186 Roma, di seguito indicato come "Dipartimento", sede amministrativa del corso di dottorato in: _____ Heritage Science _____

e

il Museo e Real Bosco di Capodimonte con sede in Napoli via Miano n. 2 CAP 80131 , C.F. 95219190634 partita I.V.A. _____, rappresentata dal Legale Rappresentante, dr. Luigi La Rocca , di seguito indicato anche come "Museo"

Il Museo e il Dipartimento di seguito anche congiuntamente indicate come le "Parti", singolarmente la "Parte"

PREMESSO CHE

- nell'ambito dell'iniziativa NextGenerationEU, il D.M. n. 118/23 del 2 marzo 2023 ha attribuito alle Università, per l'anno 2023/2024, a valere sul PNRR, Missione 4, Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"), in particolare, in riferimento all'Investimento 3.4 "Didattica e competenze universitarie avanzate" e all'Investimento 4.1 "Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale":
 - a. € 500.000.000,00 (cinquecentomilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") – Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"), Investimento 3.4. ("Didattica e competenze universitarie avanzate") di cui € 30.000.000,00 (trentamila/00) sono specificamente disponibili per il finanziamento delle borse di dottorato;
 - b. € 432.000.000,00 (quattrocentotrentaduemilioni/00) a valere sulle risorse previste dal PNRR nell'ambito della Missione 4 ("Istruzione e ricerca") – Componente 1 ("Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'Università"), Investimento 4.1 ("Estensione del numero di dottorati di ricerca e dottorati innovativi per la pubblica amministrazione e il patrimonio culturale").
- Sapienza Università di Roma è risultata beneficiaria di quota parte delle suddette risorse, come rappresentato nella Tabella A allegata al D.M. 118/2023;

- le borse finanziate con le suddette risorse prevedono un periodo di studio e ricerca in imprese, pubbliche amministrazioni o centri di ricerca, inclusi musei, istituti del Ministero della Cultura, archivi, biblioteche come indicato nel DM 118/2023, da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di dodici (12) mesi;
- Sapienza ha attivato per il 39° Ciclo, presso il Dipartimento di Scienze dell'Antichità il corso di Dottorato di Ricerca in _____ Heritage Science _____, della durata di tre anni;
- Il Museo ha mostrato interesse a stipulare una convenzione per l'ospitalità di 1 borsa/e di studio per il dottorato di ricerca in _Heritage Science_.

Visto

il "Regolamento in materia di dottorato di ricerca" dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza, e successive modificazioni e integrazioni

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla Convenzione, gli atti ed i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Ospitalità e sicurezza

Il Museo si impegna ad ospitare il Dottorando all'interno delle proprie strutture per un periodo minimo di 6 mesi (massimo 12 mesi) e a mettere a sua disposizione gli spazi, le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca. Le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo dei medesimi.

Il Museo, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa di legge e in particolare:

- Il Museo è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ex art. 37 D.Lgs. 81/2008 in tema di "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti";
- sul Museo ricadono gli obblighi di cui agli artt. 36 (Informazione ai lavoratori) e 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008, nonché di rendere disponibili i dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove previsti, per i periodi in cui il Dottorando svolgerà attività presso le strutture del Museo in conformità con quanto previsto nella Convenzione.

Il Dottorando è tenuto a rispettare i regolamenti disciplinari, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso il Museo, e a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Articolo 3 – Svolgimento attività e supervisione

Per quanto concerne lo svolgimento del Corso di Dottorato, i doveri e la posizione dei dottorandi, si applicano le disposizioni di cui alla Legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021 n. 226 e al Regolamento dei corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

L'attività di dottorato, svolta anche presso il Museo non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con il Dipartimento o con il Museo stesso, né a trattamenti o riconoscimenti, neppure a valutazione utile ai fini di carriere giuridiche ed economiche.

Al tutore universitario, designato da Collegio dei docenti, sarà affiancato un supervisore esterno, afferente al Museo, responsabile della supervisione dell'attività svolta dal Dottorando presso quest'ultimo. In linea con la normativa vigente i supervisori possono essere più di uno.

Articolo 4 – Polizze assicurative e infortuni

Il Dipartimento dichiara che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" ha stipulato le seguenti coperture assicurative in favore dei dottorandi immatricolati ed iscritti ai propri corsi di studio:

Polizza "Responsabilità Civile verso Terzi"

Polizza infortuni

Il Dipartimento dichiara altresì che l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato, ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni. Si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere, non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003).

In caso di infortunio avvenuto durante lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, si conviene che la Parte presso la quale è avvenuto il fatto si impegna a segnalare l'evento immediatamente all'altra Parte:
per il Museo a: mu-cap@cultura.gov.it

per Sapienza – Università di Roma, Settore Affari Generali - Ufficio affari generali e gestione documentale – Area Affari Generali assicurazioniateneo@uniroma1.it.

Le Parti si obbligano, alla scadenza delle suddette polizze, a reiterare le coperture assicurative per le suddette tipologie di rischio – riservandosi di apportare variazioni, ove necessario in osservanza delle condizioni normative e dei massimali assicurati.

Le polizze stipulate dall'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" sono pubblicate nel sito web dell'Ateneo nella pagina <https://www.uniroma1.it/it/pagina/polizze-assicurative-studenti>

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

Articolo 5 – Proprietà intellettuale e confidenzialità

I risultati eventualmente scaturiti dalle attività di ricerca svolte durante il periodo di Dottorato, saranno di titolarità dell'Ateneo, che si riserva la possibilità di tutelarli tramite il deposito di una domanda di brevetto, fatti salvi i diritti morali di autore ed inventore.

Le conoscenze pregresse costituenti background tecnico-scientifico di una Parte restano di titolarità della Parte medesima. In nessun caso il presente contratto può configurarsi come trasferimento di diritti di Proprietà Intellettuale o di know-how, costituente background pregresso delle Parti. Qualora il Museo sia interessata ai risultati costituendo il foreground della ricerca, le Parti potranno negoziare in buona fede il trasferimento (acquisizione/acquisto) degli stessi a favore del Museo a titolo oneroso, comprendendo eventualmente l'eventuale background tecnico-scientifico del tutor o del gruppo di ricerca.

Salvo che nei casi previsti dalla legge o in ottemperanza ad obblighi derivanti da procedure amministrative o giudiziarie o dalla presente Convenzione, ciascuna delle Parti, anche per i propri dipendenti e/o collaboratori, si impegna a tenere strettamente riservati i dati e le informazioni confidenziali ricevute nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

Il dottorando, in qualità di studente, assume in proprio i suddetti obblighi di confidenzialità, sia nei confronti di Sapienza sia del Museo, tramite la sottoscrizione di un apposito accordo di confidenzialità, da sottoscrivere presso il Dipartimento e controfirmato dal Tutor, nel momento dell'assegnazione della borsa. Fermo restando il diritto di pubblicazione dei risultati, le tesi di Dottorato, così come ogni altro lavoro proposto per la stampa e derivante dalle attività di ricerca, potranno essere sottoposti preventivamente all'attenzione delle Parti, al fine di verificare che tali documenti non contengano informazioni riservate non divulgabili di proprietà delle Parti o che possano pregiudicare il processo di brevettazione.

Articolo 6– Apporto di know how e joint research

Al momento della assegnazione della borsa di dottorato e una volta avvenuta la definizione del relativo progetto di ricerca, nel caso in cui sussista una joint research tra le parti, le stesse si impegnano a sottoscrivere un Accordo di collaborazione, in cui disciplinare l'eventuale esistenza di una joint research e dettagliare gli aspetti relativi all'apporto di know-how, al background, al foreground, alla riservatezza, alle rispettive risorse messe a disposizione ed alla proprietà dei risultati.

Tale Accordo sarà firmato, per Sapienza, dal Dipartimento e controfirmato dal Tutor scientifico, per accettazione degli aspetti di cui sopra.

Articolo 7 – Dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali riguardanti la presente Convenzione in conformità a quanto previsto dal Reg. U.E. n 2016/679.

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali” forniti, ai fini del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione stessa, mediante le operazioni descritte dall'art. 4.2 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o parziale esecuzione dell'accordo. Inoltre, detti dati potranno essere trattati per fini statistici, con esclusivo trattamento in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Dipartimento.

In particolare, si precisa che:

- a) Le categorie di persone interessate al trattamento sono: studenti, professori e ricercatori.
- b) La finalità del trattamento dei dati personali è esclusivamente lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.
- c) Le Parti si impegnano a trattare i dati personali esclusivamente per la finalità sopra indicata.
- d) Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del trattamento dei dati e un adeguato livello di protezione dei dati personali trasferiti ai sensi del Reg. UE n. 2016/679.
- e) Le Parti si impegnano a garantire il rispetto degli obblighi di far seguito alle domande di esercizio delle persone interessate (diritto di accesso, diritto di rettifica, diritto di cancellazione).
- f) Le Parti, in qualità di Responsabili del trattamento, si impegnano ad informare il titolare del trattamento entro 24 ore dalla conoscenza della violazione dei dati personali con notifica secondo i termini indicati all'art. 33, comma 3, Reg. UE n. 2016/679.

Articolo 8 – Durata

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, la presente Convenzione ha decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione e durata pari a quella del Corso di Dottorato di cui in premessa, decorrente dall'anno accademico 2023/2024.

Articolo 9 – Firma digitale

Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale ed è sottoposto a registrazione gratuita ai sensi degli articoli 3 e 55, comma 2 del Decreto Legislativo numero 346/1990, in quanto relativo a trasferimenti previsti dalle richiamate norme finalizzati a sostenere l'attività istituzionale di ricerca. La registrazione viene effettuata dalla parte che ne abbia interesse.

L'imposta di bollo è dovuta, fino dall'origine, ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Decreto del Presidente della Repubblica del 16/10/1972, numero 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta da (Dipartimento o Museo)

Articolo 10 – Controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione, dall'applicazione e/o alla validità della presente Convenzione. In caso non sia possibile raggiungere una definizione amichevole della vertenza, le predette controversie saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma,

Firmato digitalmente da
GIORGIO PIRAS
CN = PIRAS GIORGIO
C = IT

Per il Museo

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT